

VIII LEGISLATURA – DOCUMENTI – PROPOSTE DI LEGGE E
RELAZIONI



REGIONE LIGURIA

REGIONE LIGURIA

PROPOSTA DI LEGGE

Prot. n. 140/8L/2007

Genova, 11.09.2007

di iniziativa dei Consiglieri regionali

Gianni PLINIO

Alessio SASO

**Recante ad oggetto: “PREVENZIONE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E
CONTRASTO DELL’USURA”**

VIII LEGISLATURA – DOCUMENTI – PROPOSTE DI LEGGE E
RELAZIONI



REGIONE LIGURIA

REGIONE LIGURIA

Relazione

La materia oggetto della Pdl è in parte disciplinata dalla Legge Nazionale 108/96 sulla prevenzione e contrasto dell'usura ed in parte dalla sua integrazione 44/99, meglio nota come "*legge antiracket*".

Essa consente l'istituzione di Fondi speciali di prevenzione presso Associazioni, Fondazioni e Organizzazioni anche note con il nome di Confidi, verso le quali possono ricorrere quegli operatori economici vittime del sovraindebitamento derivante dall'usura. La legge 108/96 prevede anche interventi di sostegno a mezzo di mutuo senza interessi commisurato al danno usuraio subito per soggetti economici che risultano parti offese in procedimento giudiziario per l'art. 644 C.P.

Il target dei soggetti beneficiari dei provvedimenti di cui sopra in caso di usura o di esposizione alla stessa sono qualificati, per lo più, come operatori economici, ovvero titolari di partita IVA nell'accezione più ampia.

Gli obiettivi fondamentali della nostra Proposta di legge sono principalmente i seguenti:

- 1) comprendere tra i beneficiari dell'intervento pubblico tutte le vittime di usura, siano esse lavoratori dipendenti, pensionati, famiglie, singoli ovvero operatori economici (intervento di tipo contributivo e non mutuato);

- 2) sostenere azioni contributive nei confronti dei Confidi, ovvero mantenere viva la loro azione sul territorio della Regione Liguria;
- 3) svolgere attività di prevenzione, assistenza e consulenza delle vittime reali o potenziali, mediante le Associazioni che operano nel settore;
- 4) istituire un Osservatorio Regionale sui fenomeni dell'usura e del sovraindebitamento per avere informazioni sempre più precise e dati abbastanza prossimi a quelli reali, al fine di tenere monitorato il fenomeno coglierne le specificità in modo dettagliato.

Purtroppo la legislazione nazionale pone in essere la tutela della vittima solo quando essa è parte offesa in un procedimento penale, e pertanto la norma dimostra che la vittima giunge a questo punto solo dopo aver sporto denuncia.

La nostra proposta, invece, vuole intervenire sul fenomeno appena questo si presenta parificando, da un lato, i cittadini di fronte alla legge e, dall'altro facendo emergere tanti aspetti del fenomeno che oggi ancora non si conoscono ma gli effetti del quale possono essere devastanti.

Tutto grazie all'ausilio delle Associazioni di volontariato impegnate nel contrasto dell'estorsione ed all'usura alle quali, grazie alla legge 44/99, si assegna un ruolo pressoché istituzionale.

Imprescindibile, infine, se si vorrà dare corpo ad un organismo istituzionale che si occupi del problema con specifica competenza e forza all'azione di prevenzione e di contrasto del fenomeno dell'usura, sarà svolgere un lavoro in stretta relazione con le Istituzioni, le Forze dell'Ordine e tutte quelle realtà già fortemente impegnate e che possono dare un effettivo contributo come le Prefetture, le Procure, i Tribunali, le Camere di Commercio, ecc.

Gianni PLINIO

VIII LEGISLATURA – DOCUMENTI – PROPOSTE DI LEGGE E
RELAZIONI



REGIONE LIGURIA

REGIONE LIGURIA

PROPOSTA DI LEGGE

“PREVENZIONE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E CONTRASTO DELL’USURA”

Articolo 1

Finalità

1. La Regione Liguria, al fine di consentire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali, promuove la realizzazione di interventi volti a prevenire e combattere il fenomeno dell’usura.

Articolo 2

Fondo regionale

1. Per le finalità di cui all’art. 1 la Regione istituisce il Fondo Regionale di prevenzione del fenomeno dell’usura e di solidarietà alle vittime del reato di usura.
2. La gestione del Fondo è curata dalla struttura regionale competente in materia di bilancio.

Articolo 3

Interventi finanziabili

1. Il Fondo regionale è ripartito in due quote. La prima quota è destinata a finanziare i seguenti settori di intervento:
 - a) misure a sostegno delle vittime del reato di usura a titolo di indennizzo dei danni subiti a causa ed in conseguenza del reato;
 - b) interventi integrativi rispetto a quelli previsti dalla legge 7 marzo 1996 n. 108.
2. La seconda quota è destinata a finanziare i seguenti settori di intervento:

- a) prestazioni di assistenza legale e consulenza professionale in materia di usura e accesso al credito;
- b) contributi a favore dei consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati "confidi", di cui all'art. 15 secondo comma lett. a) della legge 7 marzo 1996 n.108, delle Associazioni e Fondazioni di cui all'art. 15 quarto comma della legge 7 marzo 1996 n.108 e delle Associazioni e Organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive previste dai decreti emanati dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia 7 settembre 1994 n. 614 e 21 ottobre 1999 n. 451.

Articolo 4

Interventi a favore delle vittime del reato di usura

1. In riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera a) la Regione Liguria corrisponde una somma a titolo di indennizzo dei danni subiti alle persone offese del reato di usura nel relativo procedimento penale.

Articolo 5

Finanziamenti integrativi della legge 7 marzo 1996 n. 108

- 1. In riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera b) la Regione finanzia i seguenti interventi:
 - a) integrazione delle anticipazioni sull'importo erogabile a titolo di mutuo concesse dal Commissario straordinario del Governo per il Coordinamento delle iniziative anti-racket ed anti-usura, ai sensi dell'art. 14, terzo comma della legge 7 marzo 1996 n.108, fino alla concorrenza del 100% dell'importo stesso;
 - b) anticipazione, entro sette giorni dalla decisione di accoglimento da parte dei soggetti abilitati, quale pre finanziamento, di una somma non superiore al 50% dell'importo erogabile a titolo di finanziamento richiesto a banche, istituti di credito e intermediari finanziari per la prevenzione del fenomeno dell'usura, quando ricorrano situazioni di urgenza specificamente documentate;
 - c) attività di prestazione di garanzia a copertura della parte del finanziamento non garantita a norma dell'art. 15 secondo comma lettera a) della legge 7 marzo 1996 n. 108;
 - d) attività di prestazione di garanzia a copertura della parte del finanziamento non garantita a norma dell'art. 15 sesto comma della legge 7 marzo 1996 n. 108.
- 2. Possono accedere agli interventi di cui al comma 1 i consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati "Confidi", operanti sul territorio regionale e che abbiano costituito i fondi speciali anti-usura disciplinati dall'art. 15 secondo comma lett. a) della legge 7 marzo 1996 n. 108 e le associazioni e le fondazioni, operanti sul territorio regionale e iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 15 quarto comma della legge 7 marzo 1996 n. 108.

3. Gli Enti destinatari hanno l'obbligo di devolvere le somme ricevute a favore dei soggetti e per le specifiche finalità indicati per ciascun tipo di intervento nel primo comma.
4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i Confidi beneficiari sono tenuti a presentare apposito rendiconto alla Regione sulla gestione delle somme agli stessi erogate.

Articolo 6

(Contributi finalizzati all'assistenza legale e consulenza professionale in materia di usura)

1. In relazione all'articolo 3, comma 2, lettera a) Regione concede contributi diretti per l'assistenza legale alle vittime del reato di usura e per la consulenza professionale diretta alle stesse e ai soggetti che, incontrando difficoltà di accesso al credito, sono potenziali vittime del reato di usura.
2. La consulenza professionale comprende l'assistenza per la fruizione degli strumenti di prevenzione dell'usura, sia nazionali che regionali, e, qualora il beneficiario eserciti una attività professionale o imprenditoriale, il supporto alla organizzazione aziendale finalizzato al raggiungimento di livelli di competitività tali da consentire l'accesso al credito ordinario.
3. Possono accedere agli interventi di cui al presente articolo i soggetti di cui all'art. 5 e le Associazioni e Organizzazioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera b).
4. Gli Enti destinatari hanno l'obbligo di devolvere le somme ricevute a favore dei soggetti e per le specifiche finalità indicati al comma 1.

Articolo 7

(Contributi a favore degli enti impegnati nella lotta all'usura)

1. In relazione all'articolo 3, comma 2, lettera b) la Regione eroga contributi agli Enti, operanti sul territorio, impegnati nelle attività di assistenza, di tutela e di informazione a favore di coloro che sono vittime del reato di usura e dei soggetti che, incontrando difficoltà di accesso al credito, sono potenziali vittime del reato di usura.
2. Possono accedere agli interventi di cui al comma 1 gli Enti indicati nell'art. 5 e le Associazioni e Organizzazioni individuate dall'art. 3, comma 2, lettera b).
3. I contributi sono finalizzati al potenziamento dell'organizzazione dell'attività degli enti, alla formazione di personale specializzato e all'attività di assistenza, di tutela e di informazione.

Articolo 8

(Ripartizione del fondo)

1. La percentuale delle due quote del Fondo regionale di cui all'art. 3 è determinata ogni tre anni con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio.

2. Per il primo triennio 2007-2009 il 65% del Fondo è destinato a finanziare gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, 35% è destinato a finanziare gli interventi di cui all'art. 3, comma 2.
3. Il Fondo regionale in sede di prima applicazione della presente legge è ripartito tra gli enti ammessi al contributo. A decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge è ripartito in proporzione alle somme utilizzate nell'anno precedente.

Articolo 9
(Osservatorio in materia di usura)

1. E' istituito l'Osservatorio in materia di usura e accesso al credito, presieduto dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato e composto da un rappresentante di ognuno degli Enti di cui all'art. 6, comma 3.
2. L'Osservatorio redige, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto delle attività realizzate per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'usura nel corso dell'anno precedente, segnalando, altresì, possibili nuove linee di intervento.
3. L'Osservatorio svolge attività informativa sui temi della lotta all'usura e dell'accesso al credito, anche usufruendo di uno spazio sul sito internet della Regione.

Articolo 10
(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni nel Bilancio per l'anno finanziario 2007:
 - a) prelevamento di Euro in termini di competenza e di cassa dall'UPB;
 - b) istituzione nell'Area dell'UPB " Fondo Regionale di prevenzione del fenomeno dell'usura e di solidarietà alle vittime del reato di usura".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di Bilancio.

Articolo 11
(Norme di attuazione)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta determina i criteri, i tempi, le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e le misure di controllo della corretta utilizzazione dei finanziamenti.